

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Abrogazione dell'ordinamento della professione di giornalista.
Nuove regole per l'attività di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scandalo scoppiato a proposito del concorso valido per l'idoneità alla professione di giornalista impone la necessità di mettere mano alla legge 6 marzo 1963, n. 69, che regola l'ordinamento della professione.

Disegni di legge sono stati presentati in questi anni da più parlamentari rappresentanti di più forze politiche a testimonianza dell'«interesse» ad occuparsi di una legge che tutela una categoria «a rischio», molto privilegiata e molto «temuta» e, quindi, molto protetta.

Allo stato attuale sono depositati al Senato quattro disegni di legge:

1) disegno di legge n. 57 d'iniziativa dei senatori Spadaccia, Corleone e Strik

Lievers con titolo «Abolizione dell'ordine dei giornalisti ed istituzione della carta d'identità professionale del giornalista professionista»;

2) disegno di legge n. 613 d'iniziativa dei senatori Pagani e Gianotti con titolo «Modifica del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione dell'ordinamento professionale dei giornalisti»;

3) disegno di legge n. 777 d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte con titolo «Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista»;

4) disegno di legge n. 1106 d'iniziativa del senatore Fassino con titolo «Modifica

all'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione giornalistica, concernente deroga a favore dei soci delle cooperative di giornalisti nell'accesso alla professione».

Alla Camera dei deputati sono depositate le seguenti sette proposte di legge:

1) proposta di legge n. 328 d'iniziativa dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Righi, Ricci con titolo «Iscrizione dei praticanti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani»;

2) proposta di legge n. 430 d'iniziativa dei deputati Pannella, Rutelli, Mellini, Aglietta, Teodori, Stanzani Ghedini con titolo «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti ed istituzione della carta d'identità professionale del giornalista professionista»;

3) proposta di legge n. 1054 d'iniziativa del deputato Sterpa con titolo «Nuova disciplina del segreto professionale del giornalista»;

4) proposta di legge n. 1353 d'iniziativa dei deputati Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco, Vacca con titolo «Norme a tutela del segreto professionale del giornalista»;

5) proposta di legge n. 1619 d'iniziativa dei deputati Cardetti, Paganelli, Ronzani, Bodrato, Tealdi, Migliasso, Fiandrotti, Sarti, Salerno, Bertone, Violante, Martino, Cerutti, Caveri, Cristoni con titolo «Modifica all'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine professionale dei giornalisti»;

6) proposta di legge n. 3790 d'iniziativa dei deputati Azzolini, Bodrato, Veltroni, Aniasi, Sterpa, Radi, Tesini, Costa Silvia, Dutto con titolo «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti per una nuova disciplina dell'accesso e per la formazione professionale»;

7) proposta di legge n. 4625 d'iniziativa del deputato Tassi con titolo «Istituzione dell'anagrafe tributaria per i giornalisti professionisti».

Affrontando i problemi in rapporto ad aspetti differenti della legge in questione

tutti i proponenti sono mossi dalla necessità di modificare una legge che non ha pari in altra parte del mondo.

In una delle proposte già depositate alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3790, dei deputati Azzolini e altri) si evince la particolarità del caso Italia rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda l'accesso alla professionalità giornalistica. Negli altri paesi della CEE non esiste infatti un «ordine dei giornalisti» e in tutti vi sono invece ben precisi corsi di formazione professionale. In Francia, ad esempio, esistono quattro scuole superiori di giornalismo, integrate presso facoltà universitarie e agganciate al mondo del lavoro. In Danimarca l'università di Aarhus ha un corso di giornalismo di tre anni che deve essere obbligatoriamente frequentato per l'accesso alla professione insieme a un lungo praticantato. In molti paesi le scuole abbinano l'attività di formazione di primo livello a una attività di perfezionamento e riqualificazione. In Gran Bretagna esiste un solo centro universitario *post laurea* presso l'*University College* di Cardiff che rilascia un diploma dopo un corso annuale. Esistono invece numerosi corsi che si occupano di comunicazione e di ricerca universitaria nel settore dei *media*. Nei paesi dell'Est esistono scuole di giornalismo di carattere teorico-pratico presso istituzioni universitarie e corsi organizzati da associazioni professionali.

Prevale comunque in genere la formazione nella pratica redazionale.

Molte voci si sono sollevate in passato per sottolineare i limiti della legislazione vigente ma una in particolare colpisce, alla luce degli avvenimenti attuali e riguarda Giuseppe Morello, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Roma ora chiamato in causa nella vicenda «raccomandazioni» degli esami di idoneità professionale per giornalista e dimessosi dall'incarico, che nel 1989 scriveva: «Nella prospettiva della riforma organica dell'ordinamento professionale, per una sua nuova legittimazione culturale e istituzionale, il nodo dell'accesso è parte centrale e improrogabile di tale riforma. Il forte impegno riformatore della disciplina professionale, soprattutto in questo settore

dove la riflessione è più matura e l'esigenza di revisione urgente, deve coinvolgere anche gli editori che, con le rappresentanze professionali e sindacali del giornalismo, debbono contribuire a realizzare un organismo professionale aperto e accessibile con modalità e tempi più flessibili, a garantire serie selezioni, tirocinio adeguato e qualificazione formativa che preparino e inducano alle nuove professionalità, legate ai profondi mutamenti tecnologici e organizzativi del mondo dell'informazione e dell'editoria».

In questi giorni «tutti» dopo che è scoppiato il «bubbone» della raccomandazione si sono affrettati a prendere le distanze dallo *status quo*.

La Federazione italiana editori giornali (FIEG) sostiene che «lo scandalo che ha investito gli esami di idoneità dei giornalisti ripropone la questione della validità di una legge e di un ordine professionale, istituito a suo tempo quale strumento di controllo da parte del regime totalitario, che dovrebbe garantire la libertà dei giornalisti a che, invece, non tutela nè la categoria dei giornalisti, nè la stampa in generale. Gli editori, presso le cui aziende i giornalisti si formano, sono addirittura impotenti di fronte a palesi violazioni della legge professionale da parte degli organi che sono tenuti ad applicarla.

Essi, infatti, sono completamente estromessi dalle procedure di formazione dei nuovi giornalisti, nè possono opporsi a delibere di iscrizione all'albo, pur palesemente illegali, perchè l'ordinamento nega loro ogni legittimazione ad intervenire, pur dovendo essi sopportare gli oneri economici connessi al cambiamento di *status* dei propri dipendenti. Alla vigilia dell'unificazione delle strutture politiche e sociali dell'Europa, siamo l'unico paese della CEE a consentire che il titolo di giornalista venga concesso per atto dello Stato. È necessario meditare su questa nostra eccentricità. Valutando i motivi che hanno indotto gli altri paesi di consolidata libertà in generale e giornalistica in particolare ad escludere tassativamente l'intervento dello Stato o di enti pubblici nell'ordina-

mento di una professione che, per essere veramente libera, non dovrebbe essere soggetta a procedure e verifiche amministrative di alcun tipo».

La Federazione nazionale della stampa italiana ha chiesto un incontro immediato con il Ministro Guardasigilli e con i componenti delle commissioni parlamentari competenti per sollecitare l'approvazione della riforma della legge sull'ordine dei giornalisti, delle modalità degli esami di abilitazione e dell'accesso alla professione perchè questa complessa materia, appartiene all'azione ed alla cultura della FNSI. È indispensabile che un mutamento radicale venga realizzato per garantire l'autonomia concreta del giornalismo».

L'Ordine dei giornalisti attraverso il suo segretario nazionale Gianni Faustini ha dichiarato che sulla strada di una sempre maggiore qualificazione dell'esame ha predisposto una nuova edizione in tre volumi del materiale di studio per poter prepararsi all'esame di giornalisti ed ha proseguito, con crescente adesione, l'organizzazione di seminari intensivi di preparazione all'esame, seminari che si tengono a Milano, Urbino e Viterbo. In prospettiva l'accesso al giornalismo potrà venir modificato con l'istituzione di corsi di laurea in scienza della comunicazione e con il progetto di corsi di diploma (laurea breve) che coinvolgano direttamente l'ordine professionali. Mentre le forze politiche si sono fatte interpreti (non tutte per la verità), di questo disagio causato dallo scandalo. Una per tutte: il Partito repubblicano italiano che presentò, venti anni fa, nel 1972, la sua proposta di legge (Atto Camera n. 469 della VI Legislatura) per la soppressione dell'ordine dei giornalisti, a firma degli onorevoli Battaglia e Compagna, per restare in piena continuità con le tesi esposte da Einaudi alla Costituente e raccolte poi da Ernesto Rossi e dagli amici del «Mondo». Il Partito repubblicano italiano per rafforzare il suo convincimento afferma inoltre che: «In tutto il mondo libero l'Ordine dei giornalisti non trova riscontro e da noi nacque per motivi di controllo politico sulla stampa. Non ha senso sottoporre a questa farsa

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'esame i praticanti, si è giornalisti se c'è un editore e un direttore che facciano affidamento sulle capacità dimostrate e ti assumano. Questa dovrebbe essere la regola e nessun'altra».

È con questo spirito e con queste motivazioni che presento il seguente disegno di legge, recuperando appieno l'elaborazione fatta dai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers che fin dal 2 luglio 1987 presentarono il loro disegno di legge (Atto Senato n. 57, già citato) per la discussione e l'approvazione ai colleghi senatori. Il disegno di legge fu assegnato dalla Presidenza alla Commissione giustizia in sede referente il 6 dicembre 1987 dove non è ancora iniziato l'esame.

Il disegno di legge si articola in quattro articoli: l'articolo 1 è inteso ad abrogare la

legge del 6 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; gli articoli 2, 3, 4 riprendono l'idea forza degli amici e senatori radicali dell'istituzione della carta d'identità professionale del giornalista, che abolendo i criteri di accesso alla professione contenuti, nell'articolo 34 della legge istitutiva dell'ordine recuperano all'ufficialità della professione un numero enorme e sempre crescente di giornalisti delle stazioni radiotelevisive private, dei periodici specializzati, dei mensili, vale a dire tutte le forme più moderne di accesso reale alla professione. Al tempo stesso, corrispondendo di fatto il praticantato all'assunzione a pieno titolo, esso porrà fine a fenomeni sommersi di «volontariato» e lavoro nero di ogni genere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È abrogata la legge 6 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.

Art. 2.

1. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, della quale i titolari si potranno avvalere per beneficiare delle disposizioni prese in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

Ast. 3.

1. Per ottenere la carta d'identità professionale è necessario:

a) essere giornalista, vale a dire avere per occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio di tale professione in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa;

b) rivolgere richiesta in tal senso all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, provando la propria qualità di redattore assunto da almeno un anno.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta di identità professionale:

a) i giornalisti liberi (*free-lance*) che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale, regolare e retribuita da almeno un anno, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

b) i *fotoreporter*, i cineoperatori e *reporter-cameramen*, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera a) del presente comma;

c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane, che esercitino il giornalismo come occupazione principale da almeno un anno;

d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.

Art. 4.

1. La richiesta della carta di identità professionale deve essere rivolta al Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, entro un mese dalla presentazione della documentazione relativa, la accetta oppure la respinge, in questo caso motivando la decisione.

2. La richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da una precedente risposta negativa.

3. La carta d'identità professionale ha validità per un anno dal rilascio e può essere rinnovata.